

## TORNATA DEL 13 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**MMARIO.** Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Di San Martino e Paleocapa — Giuramento di questi — Continuazione della discussione sul progetto di legge per la proibizione delle lotterie private, e dello smercio dei biglietti delle lotterie estere — Adozione degli articoli 1 al 9 emendati dall'ufficio centrale — Proposizione soppressiva degli articoli 10, 11, 14 e 15 fatta dal senatore Jacquemoud, combattuta dal senatore De Margherita, relatore — Retezione degli articoli 10 e 11 — Adozione degli articoli 12, 13 e 14 — Osservazioni del senatore Des Ambrois sull'articolo 15 ed ultimo, oppugnate dal ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo unico del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria — Discussione sul progetto di legge per modificazioni delle tasse sanitarie nei bastimenti che approdano nei porti dello Stato — Obbiezioni all'articolo 1 del senatore Giacinto di Collegno — Risposte del senatore Jacquemoud e del ministro delle finanze — Emendamento del senatore Luigi di Collegno all'articolo 1 — Parlano intorno ad esso i senatori Giulio, Alberto Ricci e Cotta — Approvazione dell'emendamento del senatore Luigi di Collegno, dell'articolo 1, dei successivi e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**PALLAVICINO-MOSSÌ,** segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

**DI BAGNOLO,** segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

895. Il Consiglio comunale della città di Domodossola ricorre al Senato onde ottenere una proroga a tutto il 1854 per il pagamento del canone gabellario del 1853, ed una riduzione di lire 4000 sulla quota del canone fissata a carico della medesima.

896. Ventisei commercianti di bestiame in Nuoro (Sardegna). (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

897. Il Consiglio delegato del comune di Crevola, mandato di Domodossola, ricorre al Senato onde ottenere una riduzione del canone gabellario posto a carico di quel comune.

### CONGEDI — OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Debbo recare a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

(Si dà lettura delle domande di congedo dei senatori Della Valle, Montezemolo e Plezza, che per motivi particolari vengono loro accordati per un mese. Si dà pure lettura di una lettera del senatore Vesme, con cui si scusa di non poter assistere alle sedute del Senato stante la sua malattia, e chiede perciò del pari un congedo, su cui il Senato non prende veruna deliberazione, seguendo l'uso fin qui tenuto in simili circostanze.)

Debbo anche render conto al Senato dell'omaggio fattogli dalla regia Deputazione sovra gli studi di storia patria, del sesto volume della raccolta dei monumenti ad essa relativi.

### RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEI NUOVI SENATORI DI SAN MARTINO E PALEOCAPA.

**PRESIDENTE.** Ora accordo la parola al senatore Giacinto di Collegno, relatore sui titoli d'ammissione del nuovo senatore del regno, conte di San Martino.

**DI COLLEGGNO GIACINTO,** relatore. L'ufficio secondo, incaricato dell'esame de' titoli del conte Gustavo Ponza di San Martino, nominato senatore con regio decreto del 6 marzo, ha riconosciuto aver egli l'età voluta dall'articolo

33 dello Statuto, e trovarsi egli compreso nella quinta delle categorie accennate nell'articolo medesimo.

L'ufficio suddetto mi diede in conseguenza l'onorevole incarico di proporvi l'ammissione del conte Gustavo Ponza di San Martino a senatore del regno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni del relatore.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Il Senato ha approvato ed io ho l'onore di proclamare senatore del regno il signor conte di San Martino.

La parola è al senatore Marioni, relatore sui titoli d'ammissione del commendatore Paleocapa, ministro dei lavori pubblici.

**MARIONI, relatore.** Signori senatori, con decreto del 6 corrente marzo veniva nominato senatore del regno il commendatore Pietro Paleocapa, attuale ministro segretario di Stato dei lavori pubblici: ha desso l'età di quarant'anni compiute e si trova contemplato nella quinta categoria dell'articolo 33 dello Statuto, per il che l'ufficio primo unanime vi propone per organo mio la di lui ammissione.

**PRESIDENTE.** Chi approva le conclusioni della relazione ora letta, sorga

(Il Senato approva.)

A nome del Senato io proclamo a senatore del regno il commendatore Paleocapa.

Prego ora gli onorevoli senatori Bava e Regis, in mancanza dei signori questori ammalati, a volerlo accompagnare e presentarlo al banco del presidente per prestare il giuramento.

(Il senatore Paleocapa presta giuramento.)

Per il giuramento ora prestato dal senatore Paleocapa, il nostro numero legale per le deliberazioni è portato a 53.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE  
DELLE LOTTERIE PRIVATE E DELLO SMERCIIO  
DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE ESTERE.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione della legge che non potè avere il suo compimento nell'ultima seduta.

Leggerò l'articolo 1 modificato dall'ufficio centrale:

« Art. 1. È vietata ogni specie di lotteria, qualunque denominazione le sia data.

« La proibizione comprende sia il caso ordinario d'invito fatto al pubblico di accorrere al conseguimento de' proposti premi, consistenti in cose mobili o stabili, od in somme di danaro da vincersi per via di sortizione fra gli accorrenti mediante il pagamento della prefissa posta, sia ogni operazione, nella quale si proceda colle forme proprie delle lotterie.

« Il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di oggetti mobili donati senza verun compenso dal proprietario, ed aventi per unico scopo opere di beneficenza, nelle quali opere totalmente s'impieghi il ricavo netto della lotteria. Queste lotterie dovranno essere dal Governo specialmente autorizzate, e saranno governate da un regolamento da farsi per decreto reale.

« In difetto di autorizzazione, saranno applicabili anche a simili lotterie le norme repressive della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Non cadono nella disposizione di questa legge il prestito contratto sul suo patrimonio particolare da re Carlo Alberto ed ogni lotteria già stata debitamente autorizzata ed attualmente in corso. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le operazioni risguardanti gli effetti del debito pubblico dello Stato non sono neanche comprese sotto il disposto della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 5. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all'articolo 1 saranno puniti con multa uguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d'estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie; multa estensibile sino alla totalità di tali somme e valori, senza che però possa mai eccedere il massimo stabilito dall'articolo 67 del Codice penale.

« Se i premi in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno. »

(È approvato.)

« Art. 6. I distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunci od affissi, saranno puniti con multa non minore di lire 250, estensibile sino a lire 1000.

« I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 7. È proibito di smaltire nello Stato biglietti di lotterie aperte all'estero, come di farvi spaccio dei biglietti e titoli d'imprestati stranieri, nei quali il capitale unitamente agli interessi siano distribuiti sotto forma di premi o vincite, di facilitare lo smercio di tali biglietti, e di cooperare in qualunque modo all'esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non minore di lire 500, estensibile sino a lire 2000.

« I gerenti e stampatori dei giornali, che pubblicheranno programmi e annunci di lotterie da farsi all'estero, saranno condannati nella multa stabilita nell'alinea dell'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 8. I ricevitori del regio lotto ed i loro commessi, che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli, saranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall'impiego.

« Saranno i medesimi egualmente puniti col massimo della multa quando contravverranno alla presente legge per mezzo d'interposta persona. »

(È approvato.)

« Art. 9. I detti ricevitori e loro commessi, che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, saranno rimossi dall'impiego e condannati alla pena del carcere per un tempo non minore di tre mesi, né minore di anni due, ed al pagamento di una multa non minore di lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 10. In caso di recidività si farà luogo all'aumento delle pene determinate dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal Codice penale. »

**JACQUEMOUND.** J'ai l'honneur de proposer la suppression de l'article dont monsieur le président vient de donner lecture, ainsi que des articles 11, 14 et 15, correspondant

aux articles 7, 8, 11 et 12 du projet. Les motifs de cette suppression n'ont pas besoin de longs développements.

Les lois ne doivent contenir aucune disposition inutile, et il est notoire qu'il est totalement superflu de répéter, dans une loi spéciale, des dispositions déjà contemplées dans les lois générales. Or, les articles que j'ai signalés sont évidemment une répétition surabondante des dispositions déjà écrites dans les lois générales.

1<sup>er</sup> Les articles 123 et suivants du Code pénal ont posé les règles à suivre en cas de récidivité des infractions.

2. L'article 72 du même Code et les articles 522 et suivants du Code d'instruction criminelle (qu'on n'aurait pas dû omettre en citant l'article 72 du Code pénal) ont pourvu à l'application de la peine subsidiaire de l'emprisonnement ou des arrêts, lorsque le condamné ne peut payer l'amende.

3. Le juge n'a pas à s'inquiéter de la répartition des amendes. Cette répartition est réglée d'une manière générale et absolue par la loi du 12 juin 1853.

4. La compétence administrative a été déterminée par les lettres patentes du 31 décembre 1842 et l'édit du 29 octobre 1847. Les tribunaux administratifs n'ont pas juridiction pour connaître des contraventions commises par ceux qui ouvrent des loteries particulières. En conséquence ces causes appartiennent de droit à la juridiction ordinaire.

Cela posé, il est hors de propos de répéter ces dispositions dans la présente loi. A quoi bon renouveler les mêmes articles, quand ils ont déjà toute leur force en vertu des lois générales? Cela n'ajoute rien à la perfection de la loi; ou la surcharge au contraire d'articles inutiles. Que si l'on eût voulu rappeler tous les articles du Code pénal applicables à la loi en discussion, il eût fallu mentionner aussi la condamnation aux frais, les dispositions relatives à la solidarité, aux appels, à la contumace, etc.; en un mot rappeler le Code pénal, le Code d'instruction criminelle, les lois sur la compétence, etc.

Par ces considérations j'espère que le Sénat jugera à propos de supprimer l'article en discussion, ainsi que les articles 11, 14 et 15.

**DE MARGHERITA, relatore.** L'ufficio centrale ha anche egli riconosciuto che a tutto rigore si sarebbe potuto prescindere da queste disposizioni speciali, perchè già contenute nelle leggi penali. Tuttavia essendo stati questi articoli già ammessi, e non essendovi alcun inconveniente, poichè questa legge comprende tutto ciò che riguarda le lotterie, non è perciò fuor di proposito che le disposizioni generali delle leggi comuni siano applicate a questa materia particolare.

Ecco perchè non avvisò l'ufficio centrale di sopprimere articoli che avrebbero potuto al principio non inserirsi nella legge, ma che, inseriti, non traggono, come dissi, alcun inconveniente dietro a sé. Per tali riguardi chiede l'ufficio centrale si possano mantenere dal Senato queste disposizioni che non urtano colle leggi generali, anzi vi sono conformi.

**JACQUEMOUD.** Monsieur le rapporteur du bureau central reconnaît que les quatre articles dont j'ai demandé la suppression ne sont point nécessaires et qu'on pourrait parfaitement se dispenser de les insérer dans la loi actuelle, puisqu'ils sont déjà prévus par des lois générales; mais il dit que le bureau central les a maintenus parce qu'ils se trouvaient dans le projet. Cette raison ne peut me convaincre. Le législateur ne doit rien faire d'inutile, et puisqu'on est d'accord que ces articles sont superflus, je conclus qu'on doit les supprimer. La loi doit être simple et précise. On

doit avoir le plus grand soin d'en faire disparaître tout ce qui n'est pas nécessaire ou utile pour atteindre le but proposé.

Je crois abuser des moments du Sénat si j'essayais de démontrer cette vérité, si connue dans la confection des lois, savoir: qu'il est toujours contraire à leur perfection, et que, même, il est souvent dangereux de les surcharger de dispositions superflues. En conséquence j'insiste à proposer la suppression des dits articles 10, 11, 14 et 15.

**PRESIDENTE.** Secondo le discipline del Senato io non posso fare oggetto di votazione la soppressione degli articoli, giacchè coloro cui non aggradiranno i medesimi, e che li crederanno non necessari o superflui, potranno rigettarli quando si procederà alla votazione.

Io metto intanto ai voti l'ammissione dell'articolo 10, già 7<sup>o</sup> del progetto ministeriale.

(È rigettato.)

« Art. 11. Nel caso d'ineffettuato pagamento delle multe, queste saranno commutate nel carcere a tenore dell'articolo 72 di detto Codice penale. »

È da notare che anche contro quest'articolo ha mosso censure il senatore Jacquemoud.

**CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica.** Quanto all'articolo 11 del progetto ministeriale si osserva che sarebbe necessario fosse conservato per la ragione che, a tenore delle leggi attuali, il tribunale competente non sarebbe il tribunale ordinario, ma il Consiglio d'intendenza.

**PRESIDENTE.** La competenza è fissata dall'ultimo articolo della legge: in quello attualmente in discussione non si tratta di ciò.

**DI COLLEGGNO LUIGI.** Poichè l'articolo precedente è stato rigettato, deve l'articolo 11 seguire la stessa sorte, essendone una dipendenza.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 11, voglia levarsi.

(È rigettato.)

« Art. 12. Cadranno in confisca i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni.

« Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sarà operato il sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.** Forse l'onorevole proponente senatore Jacquemoud crede che attualmente le cause relative alle lotterie sieno devolute a' tribunali ordinari, mentre il fatto non sta così, essendo esse devolute ai Consigli d'intendenza.

**PRESIDENTE.** Faccio riflettere che questa discussione è anticipata, perchè qui non si tratta della competenza, ma bensì della confisca.

Contro quest'articolo 12 non vi ha osservazione per parte del senatore Jacquemoud.

Lo metterò quindi ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 13. Gli azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restituzione verso gli autori ed agenti principali delle lotterie, e verso i distributori dei biglietti. »

(È approvato.)

« Art. 14. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termine degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le cause sì civili che criminali, relative alle

disposizioni della presente legge, saranno di competenza dei tribunali ordinari. »

Quest'articolo parla della competenza, ed al medesimo si riferiscono le osservazioni del presidente del Consiglio.

**DES AMBROIS.** La legge sul contenzioso amministrativo non riserva ai Consigli d'intendenza le cause relative alle lotterie; riserva solamente ai tribunali amministrativi, cioè ai Consigli d'intendenza, le cause relative alle contribuzioni sì dirette, che indirette.

Se da qualche tribunale la lotteria dello Stato si considera come una specie di contribuzione, può essere che a questo titolo sia giudicato competente il tribunale amministrativo per decidere sulle controversie a tale materia relative; ma non credo che in nessuna maniera possa un tribunale amministrativo invocare tale disposizione della legge per stabilire la propria competenza quando si tratti di lotterie private; credo anzi assolutamente che siffatta materia debba essere di competenza dei tribunali ordinari.

**CIBRARIO,** ministro dell'istruzione pubblica. Il senatore Des Ambrois ha espresso la sua opinione particolare su questa competenza. Può darsi che tale opinione sia fondata; ma starebbe contr'essa il fatto che nel momento attuale due cause, che riflettono contravvenzioni al disposto della legge sulle lotterie estere (non contravvenzione riguardante il regio lotto, nella quale si potrebbe giudicare la competenza sotto l'aspetto di tributo), sono pendenti innanzi ai Consigli d'intendenza. Da questo fatto risulta che almeno v'è dubbio; ed in caso di dubbio mi pare più prudente che la legge provveda. Qui cessa quella superfluità che è stata notata dall'onorevole senatore Jacquemoud, perocchè emerge che i tribunali hanno interpretato in diverso modo le disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo.

Volendo perciò attribuire questa competenza ai tribunali ordinari, parmi necessario che la legge lo dichiari espressamente.

**DE MARGHERITA,** relatore. L'ufficio centrale si associa alla dottrina espressa dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; quando vi è qualche dubbio, anche solo qualche sentore di dubbio, è giusto, è ragionevole che la legge si esprima sul medesimo e non lo lasci abbandonato alla decisione dei tribunali; egli è perciò che l'ufficio persiste per l'ammissione dell'articolo 15 ed ultimo della legge.

**PRESIDENTE.** Ed io ho l'onore di porlo ai voti.

Chi l'approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVENZIONE POSTALE SEGUITA TRA LA SARDEGNA E L'AUSTRIA.**

**PRESIDENTE.** Per non disagiare più volte gli onorevoli senatori coi varii squittinii delle leggi che sono poste all'ordine del giorno, io li invito a passare alla discussione dell'altro progetto di legge che riguarda l'approvazione della convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria, sul quale dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. Documenti, pag. 959.)

Seguendo lo stile che il Senato ha sempre usato, trattandosi di leggi che riguardano convenzioni, io invito coloro i quali vorranno parlare su qualche articolo di questa convenzione a prender la parola nella discussione generale, giacchè se non si faranno proposizioni speciali od osserva-

zioni sulla convenzione, io non metterò ai voti che l'articolo unico della legge.

Non chiedendosi la parola io pongo ai voti l'articolo unico della legge così concepito:

« È approvata la convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e l'Austria, sottoscritta in Torino il 28 settembre 1853, e messa in esecuzione col real decreto 15 dicembre detto anno, a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850. »

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLE TASSE SANITARIE NEI BASTIMENTI CHE APPRODANO NEI PORTI DELLO STATO.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in terzo luogo in discussione il progetto di legge riguardante la modificazione delle tasse sanitarie imposte sui navigli che entrano nei porti dello Stato, sul quale dichiaro aperta la discussione generale, accordando intanto la parola al signor senatore Giacinto di Collegno. (Vedi vol. Documenti, pag. 289.)

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** In tutte le stampe che si sono fatte di questo progetto di legge è occorso nell'articolo 1 un errore, che mi pare importante sia corretto prima che si venga alla sua votazione.

Si dice nel primo alinea: « Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, ecc. » Ora egli è evidente che chi ha redatto il progetto di legge non ha potuto voler eccettuare dalle coste occidentali dell'Africa i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, cioè le coste orientali dello stesso continente; egli è evidente, mi pare, che ha voluto comprendere i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, e le coste orientali per conseguenza, nella disposizione generale riguardante le Americhe.

Credo dunque che invece di *ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza* si deve leggere: *e dai paesi, ecc.*

È un semplice errore d'ortografia, ma che cambia interamente il senso dell'articolo, o per meglio dire che toglie ogni senso all'articolo.

**JACQUEMOUD,** relatore. Les observations qui ont été faites par l'honorable sénateur préopinant, sont vraies jusqu'à un certain point. Je reconnais avec lui que cette phrase est mal construite, et qu'elle serait plus correcte si on adoptait sa proposition; mais je ne puis admettre que la modification proposée puisse être considérée comme la correction d'une faute d'impression, parce qu'on a copié textuellement l'article 18 de la loi du 2 décembre 1852; on doit donc regarder cette correction comme une modification de la loi. Je ne conteste point que la nouvelle rédaction sera meilleure; cependant je dois dire que, dans l'exécution, la loi du 1852 a été appliquée conformément à la pensée exprimée par l'honorable préopinant, et qu'on a considéré que les mots: *ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza*, sont régis par le verbe *abbiano toccata*, qui se trouve au commencement de la phrase.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Quelle que soit la manière d'interpréter la loi, je ne crois pas que l'on puisse dire

jamais que les côtes orientales sont comprises dans les côtes occidentales. S'il y a une erreur dans les lois, ce n'est pas une raison pour laisser subsister cette erreur.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Io non voglio contestare che sarebbe stato meglio il dire e dai, ecc., ma credo che si possa anche interpretare l'articolo quale sta scritto, non nel senso che gli dà l'onorevole senatore Giacinto di Collegno, ma in quello che gli dà il Ministero, e che si è applicato in pratica. Infatti il paragrafo dell'articolo, a cui si riferisce la discussione, è così concepito: « Le navi a vela od a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza, ecc. » La frase ed i paesi al di là del Capo di Buona Speranza non è retta dall'aggettivo eccettuati, ma dal verbo che abbiano toccata... cioè che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed... questa congiunzione copulativa si riferisce al verbo abbiano toccata.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Se non ci fosse l'inciso: e quelle provenienti dalle Americhe, sarei perfettamente d'accordo.

Ma qui egli è evidente che i vocaboli indicanti i paesi non dipendono più dalla prima parte dell'alinea, ma bensì dalla parola eccettuati.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Quantunque quest'articolo non sia stato appuntato da nessuno, io credo però dover mio di giustificare il Ministero di averlo proposto e l'ufficio centrale di averlo adottato, di dover spiegare, cioè, come a fronte delle condizioni dell'erario il Ministero vi abbia proposto, la Camera elettiva abbia approvato, ed il vostro ufficio centrale consentito a che una tassa non gravissima venga ridotta.

A questo il Ministero è stato mosso da due considerazioni: una di diritto e l'altra di opportunità; la considerazione di diritto è la seguente: nella convenzione sanitaria firmata a Parigi fra il Governo di S. M. e varii altri Governi d'Europa si è stabilito come condizione indeclinabile che le tasse dovrebbero essere regolate in modo da non fruttare un prodotto maggiore delle spese che avrebbe cagionato il servizio marittimo.

Quando si venne all'applicazione delle regole stabilite si è calcolato dover queste opere salire alla somma di lire 160,000, e si è pensato che per raggiungere questa somma fosse necessario di attivare la tariffa che faceva parte della legge 2 dicembre 1852, nella quale le navi a vela ed a vapore che avessero toccata la Turchia asiatica od europea, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa e dei paesi al di là del Capo di Buona Speranza, dovevano pagare 80 centesimi. Per quel primo anno in cui fu applicata, a malgrado che questa tassa fosse elevata, non si riscosse una somma maggiore delle spese cagionate dal servizio sanitario marittimo; ma avendo posto mente che durante una parte del primo trimestre del 1854 l'introito prendeva maggiori proporzioni, e che mantenendo l'antica tariffa si sarebbe riscossa una somma molto maggiore a quella delle spese, si avvisò dover essere una conseguenza della convenzione di Parigi la riduzione di questa tassa. E per provare che in questi calcoli non andammo errati, citerò le cifre dei prodotti del diritto sanitario dei mesi di gennaio e di febbraio (che non sono dei più produttivi del-

l'anno, anzi in generale al disotto della media), dal quale si può stabilire quale sarebbe il prodotto probabile nel caso in cui si voti la tariffa.

Nel mese di gennaio 1854 la tassa sanitaria per tutto lo Stato (ben inteso) produsse lire 14,773, e nel mese di febbraio 18,300: totale 33,073 lire.

Egli è evidente che, calcolando il prodotto della tassa per tutto l'anno su questa base, si avrebbe una somma di 200,000 lire, e quindi maggiore di 40 a 50 mila lire della spesa cagionata dal servizio sanitario; vi è perciò una vera obbligazione di ridurre questa tassa.

Ma oltre alla ragione di diritto havvi, come dissi, quella di opportunità.

Mentre noi avevamo adottato la tassa di 80 centesimi per tonnellata per i bastimenti che, si può dire, giungono a noi dopo un viaggio di lungo corso, i paesi vicini, la Francia in ispecie, avevano adottato una tassa molto mite; vi è quindi una ragione d'inferiorità per il nostro commercio che lo rendeva molto più difficile a sostenere la concorrenza, quindi opportunità di ridurre questa tassa a limiti più miti.

Siccome dunque qui concorrevano e la ragione di diritto e quella d'opportunità, il Ministero non esitò (a malgrado che gli dolga assai di dover fare un sacrificio di qualche migliaio di lire), non esitò, dico, a presentarvi questa riforma, che sarà, spero, accolta dal commercio marittimo come una nuova prova della sollecitudine del Parlamento nel fare quanto può per favorire i suoi interessi.

**DI COLLEGNO LUIGI**. Restringendomi alle sole osservazioni mosse dal senatore Giacinto di Collegno, e nel desiderio di evitare per quanto si può ogni dubbio nell'interpretazione di una legge, io proporrei al Senato che dopo le parole: eccettuati i possedimenti del Marocco, si aggiungano queste poche: e così pure quelle provenienti dal Capo di Buona Speranza.

Allora la cosa mi pare chiara in modo che nessuno vi potrebbe più trovar luogo a dubbio.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Se l'appunto da me fatto non si vuole considerare come errore di stampa, e se per conseguenza si fa un cambiamento alla legge e un invio all'altra Camera, io mi associo compiutamente all'opinione espressa dal mio onorevole collega e fratello.

**PRESIDENTE**. Il Senato aveva già chiuso la discussione generale; le parole perciò che si sono dette non sono che un'anticipazione fatta sull'articolo 1° di cui era proposta la votazione. Prima però di ciò fare, debbo notare che due proposizioni furono fatte: una di considerare le parole ed i paesi come un errore tipografico del quale sarebbe lecita la correzione, dicendo invece e dai, ecc... Ed è chiaro che se considerasi questo come un errore tipografico, non v'ha alcun bisogno di rimandare la legge all'altra Camera, poichè gli errori tipografici, la restituzione del testo alla sua vera lezione, non sono punto oggetti che si possano chiamare modificazioni.

Se al contrario il Senato non vuole considerare come errore tipografico questa locuzione, allora s'attenta il progetto del senatore Luigi di Collegno, il quale spiega più chiaramente ciò che colla semplice mutazione dell'articolo dai era egualmente inteso.

**DI COLLEGNO LUIGI**. Se si adotta questa correzione come errore tipografico, io ritiro il mio emendamento.

**GIULIO**. Domando la parola.

**RICCI ALBERTO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il senatore Giulio ha la parola.

**GIULIO**. Egli è evidente che la sostituzione di ed i in

nogo di e dai non è errore tipografico; è un errore, se si vuole, sfuggito a successivi copisti della legge, ma non è errore materiale tipografico, poichè si trova nella legge che questo deve modificare e in tutte le copie autentiche che sono camminate da una Camera all'altra.

L'ammettere che una Camera possa, senza l'intervento dell'altra, modificare un preteso errore tipografico, mi parrebbe cosa sommamente sconveniente.

In questo caso l'argomento non è di altissima importanza, e questa correzione fatta così sommariamente non avrebbe alcun inconveniente; ma in un'altra legge l'importanza può essere enorme: il comprendere o l'escludere una persona da una disposizione di una legge, il comprenderla in una disposizione penale o l'escluderla può avere un'importanza vitale in alcuni casi.

Io adunque credo che qualunque sia la modificazione che si farà a quest'articolo (modificazione che è dimostrata essere necessaria per ciò che l'articolo è assurdo) qualunque sia la modificazione che si dovrà fare, sempre la legge dovrà essere portata all'altra Camera.

Non vi è pericolo che la Camera dei deputati faccia una difficoltà qualunque sopra un cambiamento che non fa che ristabilire il senso dell'articolo, un cambiamento senza del quale l'articolo non ha assolutamente verun senso.

Io dunque voterò sia l'uno che l'altro dei due cambiamenti proposti; ma credo che qualunque dei due sia votato, sarà indispensabile che il progetto ritorni alla Camera che l'ha già votato una volta.

**PRESIDENTE.** Sarà però conveniente che la Camera sappia la portata del suo voto; dunque deve deliberare se intende di dar qualità di errore tipografico a questa parola, o se intende fare una modificazione alla legge . . . .

**RUCCI ALBERTO.** Io aveva chiesta la parola . . . . Veramente il senatore Giulio ha già svolto la mia stessa idea con molto più di eloquenza che io non potrei fare; ma dico che sarebbe assolutamente inammissibile che, quando il testo originale della comunicazione fattaci dalla Camera dei deputati porta questa stessa parola, noi vogliamo considerarla come un errore tipografico. Allora noi ci arrogheremo il diritto di correggere le leggi senza rimandarle all'altra Camera, dicendo che sono errori tipografici. E questo mi pare, ripeto, che non si possa ammettere.

**PRESIDENTE.** Nel porre ai voti la fatta emendazione io non intendo già di consigliare alla Camera che la consideri o non la consideri come un errore tipografico; intendo solo che la Camera si spieghi chiaro se intende che questo sia errore tipografico o no.

Chi crede che questa correzione possa considerarsi come errore tipografico, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo colla correzione dai paesi.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Mi permetto di replicare che dal momento in cui non si deve considerare questa modificazione come un errore tipografico, io mi associo alla proposta fatta dal senatore Di Collegno Luigi di cambiarne la redazione affinché resti più chiara e non possa esservi più nessun dubbio.

**PRESIDENTE.** Prima di porre ai voti l'articolo porrò ai voti l'emendamento concertato tra i due senatori Di Collegno.

Invece adunque delle parole: « dai paesi e dal Capo di Buona Speranza » si leggerà: Così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza. »

**COTTA.** Osserverò che l'onorevole ministro delle finanze

ha detto che queste parole *ed i paesi* si riferivano al primo punto di quest'alinea, che cioè dovesse intendersi così: « Le navi a vela od a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria, o le isole dell'impero Ottomano e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco ed i paesi al di là, ecc. ecc. » e soggiunse che il senso dell'articolo era perfetto.

Il ministro che ha proposto la legge deve ben sapere quale è il senso che ha attribuito a tali parole: epperò prima di fare qualche cambiamento, bisogna stabilire quale debba esserne il vero senso, perchè correggere il testo nella guisa che si vuole sarebbe per avventura cambiare il senso all'articolo.

Dunque ripeto, prima di tutto è d'uopo stabilire il vero senso di questa disposizione, ed allora si voterà con conoscenza di causa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze.**

Debbo confessare che credo dovere modificare quanto dissi la prima volta che ho preso la parola. L'intenzione del Ministero nel proporre questa legge, e credo della Camera elettiva quando l'ha votata, era di sottoporre alla tassa maggiore non solo i bastimenti che vengono dall'America e dalle coste occidentali dell'Africa, ma altresì i bastimenti che vengono dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza; e la ragione è evidente, perchè queste navi venendo da lontane regioni, ove talvolta possono serpeggiare malattie contagiose, richiedono maggiori misure sanitarie che non i bastimenti che vengono dai lidi delle altre parti di Europa, dove sono quasi sempre ammesse in libera pratica. Quindi, in quanto al concetto, credo che non vi possa essere ragione perchè non si debba far pagare ciò che era altre volte di ottanta centesimi e che ora è ridotto a quaranta, alle navi che vengono dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza.

Ora, quanto alla redazione dell'articolo, credo veramente ch'essa sia assai difettosa. Nel leggere in fretta questo paragrafo non aveva tenuto conto che il verbo non è più lo stesso, perchè ivi si parla delle navi che hanno toccato e poi di quelle navi che provengono, e la congiunzione *ed e* l'articolo *i* non possono riferirsi al verbo *provengono*, epperò la redazione dell'onorevole senatore Di Collegno mi pare atta a togliere ogni maniera di dubbio.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'emendamento del senatore Di Collegno Giacinto, si alzi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo, il quale rimarrebbe così concepito:

• Art. 1. Tutte le navi nazionali o forestiere, eccettuato quelle di cui è cenno all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1852, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« Le navi a vela od a vapore, che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l'Egitto, la Siria o le isole dell'impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagano per ogni tonnellata *quaranta centesimi*.

« Ogni altra nave proveniente dall'estero paga per ogni tonnellata *venti centesimi*.

« I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri eccettuati i luoghi accennati al secondo paragrafo di quest'articolo, pagano *centesimi cinque* per ogni tonnellata e per ogni

approdo dall'estero; fermo ciò che è ordinato nell'ultimo alinea dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1851.

« Quei piroscafi i quali procedendo da porti esteri in corso regolare di corrispondenza abbiano una durata ordinaria di navigazione non maggiore di dodici ore possono contrarre abbonamenti per sei mesi o per un anno in ragione di *cinquanta centesimi* per tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei viaggi loro.

• Le navi provenienti dall'estero pagano le tasse sanitarie nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal sito ove hanno approdato e pagata la tassa si conducono in un altro luogo del litorale dello Stato, non pagano altre tasse per questo approdo.»

(È approvato.)

• Art. 2. Le navi nazionali e le forestiere sottoposte a quarantena pagano una tassa di *centesimi tre* per ogni tonnellata in ogni giorno di stazione, oltre alla tassa stabilita nell'articolo precedente.»

(È approvato.)

• Art. 3. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei lazaretti.»

(È approvato.)

• Art. 4. La Direzione sanitaria marittima di Cagliari è abolita.

• Quella di Genova prende il titolo di Direzione generale, e si estende su tutto il litorale dei regii Stati di terraferma e dell'isola di Sardegna.»

(È approvato.)

• Art. 5. Finché non sia attuato il telegrafo elettrico sottomarino dalla Spezia a Cagliari, il console di marina della Direzione di Cagliari continuerà ad esercitare nell'interno dell'isola le incumbenze tutte che attualmente competono al direttore sanitario.

« Appena attuato il servizio telegrafico, lo stesso console eserciterà sotto la dipendenza del direttore generale le incumbenze di agente principale del servizio sanitario marittimo nell'isola, attribuite agli altri consoli dal regolamento approvato col regio decreto del 9 dicembre 1852.»

(È approvato.)

• Art. 6 Il console di marina della Direzione di Cagliari

ha verso quel Consiglio di sanità marittima e verso i Consigli provinciali di sanità le stesse attinenze e la medesima autorità che erano attribuite all'abolito ufficio di direttore dalla legge 2 dicembre 1852.»

(È approvato.)

• Art. 7. Pel servizio sanitario della Sardegna sono applicati al consolato di Cagliari gli attuali impiegati della Direzione sanitaria.»

(È approvato.)

Si passa ora distintamente a tre squittinii.

(Si procede all'appello nominale.)

Legge sulle lotterie private e sullo smercio de' biglietti delle lotterie estere.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 60

Voti favorevoli . . . . . 60

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Si procede ora allo squittinio sulla legge sulla convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 61

Voti favorevoli . . . . . 61

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Viene infine lo squittinio sulla legge per modificazioni alle tasse sanitarie per i bastimenti che approdano nello Stato.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 59

Voti favorevoli . . . . . 58

Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/4.